



TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Riccardo De Vito,

letta la domanda di concordato minore avanzata da [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], in persona della titolare e legale rappresentante [REDACTED], nata a [REDACTED]

[REDACTED], in Nuoro, rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Sini (SNILRA69C44F979D), procuratore e difensore giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Nuoro, Via Veneto n. 14, presso lo studio del procuratore la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento alla posta elettronica certificata: avvocolarasini@pec.it;

rilevato che, a un'analisi preliminare, la proposta di concordato minore risulta ammissibile;

rilevato che il debitore ha allegato la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCII;

rilevato che il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) nn. 1, 2 e 3, CCII;

rilevato che il debitore non ha mai presentato domanda di esdebitazione, né ha mai beneficiato di esdebitazione;

rilevato che l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto necessario fissare udienza

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;;

Dispone che, entro tre giorni da quell'iscrizione, l'OCC comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

Dispone che, a cura dell'OCC, la proposta e il decreto siano pubblicati nel sito internet del Tribunale di Nuoro e, se il debitore svolge attività di impresa, nel Registro delle imprese;

Dispone che, a cura dell'OCC, si provvede all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competente soltanto se nella proposta è prevista cessione o affidamento a terzi di beni immobili o mobili;

Assegna ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato ai sensi dell'art. 1, co 1-ter, d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

Invita l'OCC a riferire, decorso il termine di 30 giorni, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

Fissa l'udienza il giorno 22 luglio 2025 ore 10.00.

Si comunichi.5 giugno 2025

Il giudice
Riccardo De Vito